



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI FERRARA
- EX LABORE FRUCTUS -

Diritto e sociologia dello sport

Legislazione sportiva

A.A. 2017/2018

Avv. Ernesto Russo
ernesto.russo@unife.it

L'ORDINAMENTO SPORTIVO

Carta Europea dello Sport 1992

DEFINIZIONE DI SPORT

Si intende per “sport” qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli.

Carta Europea dello Sport 1992

- L'accesso agli impianti o alle attività sportive sarà garantito senza alcuna distinzione di sesso, razza, colore, lingua, religione, opinioni politiche o qualsiasi altra opinione, origine nazionale o sociale, appartenenza ad una minoranza nazionale, ricchezza, nascita o qualsiasi altro status.
 - Saranno presi provvedimenti affinché tutti i cittadini abbiano la possibilità di praticare lo sport; altre misure supplementari saranno prese - ove necessario - al fine di consentire sia ai giovani più dotati, sia ai disabili e ai gruppi più svantaggiati, di beneficiare realmente di tali possibilità.
-

Carta Europea dello Sport 1992

- Poiché la pratica dello sport dipende in parte, dal numero, dalla varietà e dalla accessibilità degli impianti sportivi, la loro pianificazione globale è di competenza dei poteri pubblici. Questi terranno conto delle esigenze nazionali, regionali e locali, nonché degli impianti pubblici, privati e commerciali già esistenti. I responsabili prenderanno provvedimenti per assicurare la buona gestione e la piena utilizzazione degli impianti, in tutta sicurezza. I proprietari di impianti sportivi prenderanno le misure necessarie per facilitarne l'accesso da parte di gruppi svantaggiati, compresi coloro che soffrono di handicap fisico o mentale.
-

Carta Europea dello Sport 1992

- Sarà necessario promuovere la pratica sportiva in tutte le fasce della popolazione, sia come divertimento, che per ragioni di salute, o al fine di migliorare le prestazioni, offrendo impianti adeguati, programmi diversificati e istruttori, dirigenti o "animatori" qualificati.
 - La possibilità di partecipare ad attività sportive sul luogo di lavoro dovrà essere incentivata come elemento di una politica sportiva equilibrata.
-

La definizione di Sport

Nella legislazione domestica non esiste una definizione di sport

Definizione del dizionario Garzanti: *«L'insieme degli esercizi fisici che si praticano, in gruppo o individualmente, per mantenere in efficienza il corpo».*

Tra le discipline "sportive" associate riconosciute dal Coni troviamo il bridge, la dama e gli scacchi che, a prova di smentita, non prevedono movimenti tesi a conservare la funzionalità del nostro corpo.

Probabilmente perché il concetto di attività sportiva è esteso anche alla ginnastica della mente?

La definizione di Sport

Sent. N. 03378/2016 del 07.07.2016 sez. V sui massaggi Tuina: *«questa essenziale finalità appare estranea alle manipolazioni rientranti tra quelle proprie dei massaggi Tuina che non perseguono quell'obiettivo».*

La Federazione Italiana Wushu Kung Fu (F.I.Wu.K.) regolarmente riconosciuta dal Coni come Disciplina Associata, **prevede, nel suo statuto** all'art. 3 comma due, tra le attività dalla medesima disciplinate, *"le arti marziali di origine cinese quali il Wushu KungFu tradizionale (in tutti gli stili interni ed esterni tra cui ... il Tuina, ...)"*.

Delibera C.N. Coni n. 1568/2017 e ss.mm.

L'iscrizione al Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche che vale il riconoscimento ai fini sportivi del CONI sia conseguita **esclusivamente** con riferimento alla pratica delle discipline sportive di cui all'allegato elenco

CRITERIO UTILIZZATO

«ritenuto opportuno accogliere parte delle richieste avanzate sia dalle FSN che dalle DSA che dagli EPS **nonostante alcune integrazioni non risultino conformi** ai tre principi ispiratori della lista originale:

- a) Discipline sportive riconosciute dal CIO;
- b) Discipline sportive riconosciute da Sportaccord
- c) Discipline sportive presenti negli statuti delle FSN e delle DSA approvati dalla Giunta Nazionale Coni»

Delibera C.N. Coni n. 1568/2017 e ss.mm.

Riconosciute **385** discipline sportive.

Fra i più noti non sono al momento compresi:

- Yoga, feldenkrais, shiatsu e tutte le attività “olistiche”;
- crossfit, TRX, pilates, zumbafitness e altre;
- alcune attività acquatiche e di “fitness in acqua” quali attività per gestanti e neonati, idro-bike, flat, rulli in acqua etc.
- poker sportivo, burraco e altri giochi di carte diversi dal bridge,
- altre attività quali MMA, Krav maga, Paintball, etc.

Attività riconosciute da Cio e Coni ma senza FSN o DSA

- Flyng disc (fresbee)

Attività riconosciute da Federazione Internazionale ginnastica ma non da Coni

- Sprint ostacoli e freestyle ostacoli (parkour)
-

Delibera C.N. Coni n. 1568/2017 e ss.mm.

Sarà cura delle FSN e DSA meglio descrivere le attività generiche ad esse riconducibili ed indicate in elenco (ad esempio, nell'ambito della ginnastica «**attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness**» oppure nella pesistica «**attività con sovraccarichi e resistenze finalizzate al fitness e al benessere fisico**» o negli sport acquatici «**attività ginnico – motorie acquatiche applicative alla disciplina del nuoto**»)

La struttura dello sport in Italia

Il Coni ha come finalità, tra le altre:
la preparazione degli atleti ai fini della partecipazione alle competizioni internazionali e alle olimpiadi, tramite i propri enti riconosciuti.
Promuove lo sport in Italia



Sport professionistico
viene svolto da società di capitali con scopo di lucro



Settori dichiarati tali nell'ambito delle Federazioni: calcio, ciclismo, golf, pallacanestro, (motociclismo, pugilato)



Sport dilettantistico
viene svolto da società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica



Federazioni sportive nazionali, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni

Coni, gli enti da questo riconosciuti, gli enti pubblici territoriali, i privati possono promuovere le



Attività motorie e promozionali
Possono essere svolte sia da soggetti riconosciuti dal Coni non profit sia da imprese terze operanti sul mercato dei servizi alla persona profit



palestre private, attività riabilitativa, turismo sportivo, ginnastica per la terza età, ecc.
ESISTE UNO SPORT FUORI DAL CONI?

Fonti legislative nazionali

- Art. 117 Costituzione: competenza concorrente delle Regioni in materia di ordinamento sportivo
 - Legge 16 Febbraio 1942 n. 426: Istitutiva del CONI (*abrogata*).
 - Decreto legislativo 23 Luglio 1999 n. 242: Decreto Melandri.
 - Decreto legislativo 8 Gennaio 2004 n. 15: Decreto Pescante.
 - Legge 23 Marzo 1981 n. 91: Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti.
 - Art. 90 legge 289/02: Disposizioni in materia di attività sportiva dilettantistica.
-

Art. 117 Costituzione

... Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a:

*..... **ordinamento sportivo***

.... Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

PROBLEMA: non esiste legge quadro sullo sport

D.P.R. 616/77 sul decentramento regionale

Art. 56

- ...la promozione di attività sportive e ricreative e la realizzazione dei relativi impianti ed attrezzature, di intesa, per le attività e gli impianti di interesse dei giovani in età scolare, con gli organi scolastici. Restano ferme le attribuzioni del Coni per l'organizzazione delle attività agonistiche a ogni livello e le relative attività promozionali. Per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del Coni.
-

CONI D.lgs. n. 242/1999 art. 2

- Cura l'adozione di misure di prevenzione e repressione dell'uso di sostanze dopanti.
 - Cura l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale (compito dei CNO delle altre nazioni).
 - Cura la massima diffusione della pratica sportiva.
 - Assume e promuove le opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport.
-

Statuto CONI

Art. 1 – Disposizioni generali

- 1) Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, di seguito denominato CONI, è la confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA).
- 2) Il CONI è autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive....

DA QUI NASCE LA TEORIA DELL'ORDINAMENTO SPORTIVO COME ORDINAMENTO SEPARATO (TEORIA SANTI ROMANO).

Statuto CONI

Art. 2 – comma 3

Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile sia per i normodotati che, di concerto con il Comitato Italiano Paraolimpico, per i disabili ferme le competenze delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia.

Statuto CONI

Art. 2 – Funzioni di disciplina e regolamentazione

- 1) Il CONI presiede, cura e coordina l'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale.
 - 2) Il CONI detta i principi fondamentali per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare, delle competizioni e dei campionati.
 - 3) Il CONI detta principi per promuovere la massima diffusione della pratica sportiva in ogni fascia di età e di popolazione.
-

Statuto CONI

Art. 2 – Funzioni di disciplina e regolamentazione

- 4) Il CONI detta principi ed emana regolamenti in tema di tesseramento e utilizzazione degli atleti di provenienza estera al fine di promuovere la competitività delle squadre nazionali, di salvaguardare il patrimonio sportivo nazionale e di tutelare i vivai giovanili.

 - 5) Il CONI, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, detta principi per conciliare la dimensione economica dello sport con la sua inalienabile dimensione popolare, sociale, educativa e culturale.
-

Legge n. 12 del 20.01.2016

ius soli sportivo

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di età possono essere tesserati presso società sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei cittadini italiani.
 2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il compimento del diciottesimo anno di età, fino al completamento delle procedure per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
-

Statuto CONI

Art. 4 – Principio di autonomia sportiva

- 1) Il CONI svolge le proprie funzioni e i propri compiti con autonomia e indipendenza di giudizio di valutazione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale “CIO”.
 - 2) Il CONI, salvaguardando la sua autonomia da ingerenze di natura politica, religiosa ed economica, in conformità ai principi sanciti dalla Carta Olimpica, intrattiene rapporti di collaborazione con le organizzazioni internazionali, l’Unione Europea, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, e coopera con le Autorità pubbliche ai programmi di promozione e sostegno dello sport.
-

Autoriforma CONI

(del. C.N. Coni 30/09/11)

- RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE CONI - Trasferimento ai Comitati Regionali delle funzioni dei Comitati Provinciali e la contestuale istituzione della figura del Delegato Provinciale, membro di diritto del Consiglio Regionale.
 - RIDUZIONE COMPONENTI ORGANI DIRETTIVI E GOVERNANCE FEDERALE - Riduzione dei componenti degli organi direttivi, con cui si prevede una composizione dei Consigli federali nel numero massimo di 10 componenti (più il Presidente), “tenendo comunque conto della specificità e della natura associativa di alcune Federazioni nonché delle presenze obbligatorie *ex lege* (atleti e tecnici)”. Rafforzamento dei poteri decisionali del Presidente (Commissioner). Riduzione (da 5 a 3) dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
-

La CONI Servizi S.p.A.

Gestisce, in convenzione con il CONI Ente Pubblico, il personale e gli impianti del CONI.

Gestisce anche le attività economiche.

Società di diritto privato di proprietà del Ministro dell'Economia.

È retta da un Consiglio di Amministrazione.

Proventi CONI


Il CONI non gestisce più i proventi delle scommesse sportive che sono passate all'AAMS.

Entrate “fisse” stabilite da legge finanziaria dello Stato.

Altre entrate (Coni servizi) :

- Gestione impianti;
 - Sponsorizzazioni;
 - Gestione servizi (Scuola dello Sport).
-

I soggetti dello sport



Le associazioni sportive

Gli atleti, tecnici e dirigenti costituiscono il nucleo essenziale, la cellula del modello di sviluppo dello sport italiano: le associazioni e società sportive.

Tesseramento diretto.

Perché nascono le società di capitali sportive dilettantistiche senza scopo di lucro.

Questo modello è ancora valido?

Gli enti sportivi nazionali riconosciuti

Le associazioni e società sportive, sulla base dell'attività praticata, costituiscono:

1. le Federazioni sportive nazionali (FSN) (rappresentate di diritto in CN Coni);
 2. le Discipline sportive associate (DSA) (tre rappresentanti eletti in CN Coni);
 3. gli Enti di promozione sportiva (EPS) (cinque rappresentanti eletti in CN Coni).
-

Associazioni benemerite

- Le associazioni nazionali che svolgono attività di ordine culturale, scientifico o tecnico per la propaganda e la diffusione dello sport possono essere riconosciute dal C.N. o per delega dalla G.N. come associazione benemerita (diritto ad un posto nel Consiglio Nazionale).
-

Federazioni sportive nazionali

Hanno natura di associazione riconosciuta.

Non perseguono scopo di lucro.

Sono soggette al codice civile ed alle norme del decreto legislativo 8/1/04 n. 15.

Sono ispirate al principio democratico e al principio di partecipazione all'attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità.

Particolarità: voti plurimi.

Hanno autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.

Tre Federazioni mantengono natura ente pubblico: ACI, UISP, Aero Club.

Comitato Paralimpico ente pubblico.

Le FSN quali organismi di diritto pubblico

Art. 23 comma 1 Statuto Coni: ... hanno valenza pubblicistica le attività delle Federazioni ...**(NO DSA e EPS).**

Art. 3 comma 1 lett. d Decr. Lgs. 50/16 Codice dei Contratti Pubblici
– *Organismi di diritto pubblico.*

- 1) istituiti per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale.
 - 2) dotati di personalità giuridica.
 - 3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato ... o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organi di amministrazione, direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designato dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.
-

Attività pubblicistica delle federazioni

Hanno valenza pubblicistica:

- 1) ammissione e affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati;
 - 2) revoca a qualsiasi titolo e modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione;
 - 3) controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici;
 - 4) utilizzazione dei contributi pubblici;
 - 5) prevenzione e repressione del doping;
 - 6) attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello;
 - 7) formazione dei tecnici;
 - 8) utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici.
-

SENTENZA T.A.R. LAZIO 6209/2011

"... è invece fondata la censura con la quale si contesta che le ricorrenti, nel loro operare, possano essere considerate soggette a controllo pubblico La nozione comunitaria di controllo non si identifica con quella recepita nel nostro ordinamento"

Statuto CONI

ART. 21 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE FEDERAZIONE SPORTIVE NAZIONALI

1. Il Coni riconosce le Federazioni sportive nazionali che rispondono ai requisiti di:

- a) Svolgimento, nel territorio nazionale e sul piano internazionale, di una attività sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
 - b) Affiliazione ad una Federazione internazionale riconosciuta dal CIO, ove esistente, e gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione internazionale di appartenenza;
 - c) Ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, nonché in conformità alle deliberazioni e agli indirizzi del CIO e del CONI;
 - d) Procedure elettorali e composizione degli organi direttivi in conformità al disposto dell'art. 16, comma 2., del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modifiche e integrazioni.
-

Statuto CONI

ART. 21 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE FEDERAZIONE SPORTIVE NAZIONALI

2. Il CONI in presenza di tutti i requisiti previsti dal comma 1 **riconosce una sola Federazione sportiva nazionale per ciascuno sport.** Nel caso di concorso tra domande provenienti da più soggetti, il Consiglio Nazionale del CONI invita le parti interessate a costruire un soggetto federativo comune. Ove non si addivenga ad un accordo il Consiglio Nazionale del CONI promuove un'intesa volta alla costituzione di un unico soggetto federativo.

Ove non si addivenga all'intesa il Consiglio Nazionale del CONI può riconoscere la Federazione composta dai soli soggetti che vi hanno aderito.

Statuto CONI

ART. 22 – STATUTI DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI (comma 1)

Gli statuti delle federazioni sportive nazionali devono rispettare i principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale, e devono in particolare ispirarsi al costante equilibrio di diritti e di doveri tra i settori professionistici e non professionistici, nonché tra le diverse categorie nell'ambito del medesimo settore.

Federazione - Sport

Per ogni sport il Coni riconosce una sola Federazione.
Ogni Federazione può disciplinare anche più sport (ad es. FISU, FISG, FIDAL etc.).
Problema delle Federazioni in attesa di riconoscimento.

F.S.N.

Assemblea elettiva quadriennale (deroga rispetto all'obbligo dell'assemblea annuale previsto dall'art. 20 cod. civ.). Bilancio programmatico.

Presidente: responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva della Federazione (Commissioner). Nomina i Direttori Tecnici delle Squadre Nazionali ed il Segretario Generale.

Organo esecutivo e legislativo - Consiglio Federale: (deroga al principio di separazione dei poteri) compito di verificare la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo del Presidente, valutare i risultati agonistici ottenuti e, più in generale, vigilare sul buon andamento della gestione federale.

Componenti del C.F. 70% eletti dagli affiliati 20% dagli atleti 10% dai tecnici.

Ufficiali di gara (possono avere diritto di voto in quota affiliati).

Giustizia sportiva autonoma doppio grado federale.

Bilanci approvati dal CONI (in caso di mancata approvazione da parte della GN Coni o dei Revisori obbligo di assemblea straordinaria a cui non partecipano gli atleti).

Struttura territoriale (organo periferico o realtà autonoma?).

Le società di servizio federali

“Ove le Federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate costituiscano società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell’approvazione di quest’ultimo da parte del Coni”

Principio n. 11.3 degli statuti federali approvato dal CN Coni.

Criticità:

Gestione extrabilancio di fondi federali.

Costi Iva aggiuntivi ove la società di servizio non abbia proventi propri.

Controlli CONI su F.S.N.

Stabilisce l'ammontare dei contributi.

Approva statuti e regolamenti.

Approva bilanci preventivi e consuntivi.

Nomina due revisori effettivi e due supplenti.

Potere di commissariamento.

Proventi F.S.N.

Entrate delle FSN:

- a) Di natura pubblica:
 - Quote di affiliazione e tesseramento;
 - Contributo CONI;
 - b) Di natura privata:
 - Sponsorizzazione;
 - Organizzazione eventi;
 - Merchandising;
 - Contributi enti locali (leggi regionali).
-

Discipline sportive associate

Il Consiglio Nazionale del CONI riconosce le Discipline sportive associate che rispondono ai requisiti di:

- a) svolgimento sul territorio nazionale di attività sportiva, anche di rilevanza internazionale, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici;
- b) tradizione sportiva e consistenza quantitativa del movimento sportivo e della struttura organizzativa;
- c) ordinamento statutario e regolamentare ispirato al principio di democrazia interna e di partecipazione all'attività sportiva da parte di donne e uomini in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità nonché conforme alle deliberazioni e agli indirizzi del CONI;
- d) assenza di fini di lucro.

Il Consiglio Nazionale riconosce una sola Disciplina sportiva associata per ciascuno sport che non sia oggetto di una Federazione sportiva nazionale.

Enti di promozione sportiva

Sono Enti di promozione sportiva le associazioni riconosciute dal CONI, a livello nazionale o regionale, che hanno per fine istituzionale **la promozione la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative**, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate.

Enti di promozione sportiva nazionali

Gli Enti di promozione sportiva nazionali sono riconosciuti ai fini sportivi dal Consiglio Nazionale qualora rispondano ai seguenti requisiti:

- a) essere associazione non riconosciuta o riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e ss. Cod. Civ.;
 - b) essere dotati di uno statuto conforme a quanto indicato all'articolo precedente;
 - c) avere una presenza organizzata in almeno quindici Regioni e settanta Province;
 - d) avere un numero di società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, affiliate non inferiore a mille, con un numero di iscritti non inferiore a centomila;
 - e) aver svolto attività nel campo della promozione sportiva da almeno quattro anni.
-

Differenze tra FSN, DSA ed EPS

FSN e DSA: una per ogni disciplina sportiva. Attività agonistica di vertice verticale.

EPS: ognuno organizza diverse discipline sportive. Attività promozionale di base orizzontale. Svolgono attività competitiva ma non possono assegnare titoli di campione d'Italia.

Le Leghe – cosa sono

Le Leghe sono organizzazioni di categoria, costituite in forma di associazione o consorzio che tutelano gli interessi delle società aderenti.

Problema:

- a) se sono soggetti terzi con finalità sindacali, come possono svolgere anche attività di gestione delle attività sportive?
- b) Sono soggetti “senza scopo di lucro” o debbono/possono distribuire utili tra le associate?

Lega come organo federale o come soggetto terzo in regime di convenzione? Atipicità: Lega Nazionale Dilettanti FIGC.

Le Leghe composizione

Raggruppano società sportive professionistiche (Leghe Calcio Serie A e B, LegaPro, Lega Basket A) e società sportive dilettantistiche (Pallavolo, Hockey sul ghiaccio).

Le Leghe di società sono formate da società o associazioni sportive che partecipano allo stesso Campionato o a Campionati omogenei (solo la partecipazione al medesimo campionato comporta l'omogeneità di interessi).

Le Leghe – professionistiche e dilettantistiche

Dovrà sempre rimanere di competenza federale:

Organizzazione dei campionati (formula e meccanismi di promozione e retrocessione);

Affiliazione società;

Tesseramento atleti;

Determinazione ammesse al campionato;

Assegnazione titolo campione di Italia.

Le Leghe – funzioni primarie

Le funzioni proprie sono:

Tutela degli interessi di categoria nei confronti delle Federazioni (c.d. attività di lobby);

Assistenza alle associate;

Politiche di marketing di gruppo;

Per le leghe professionistiche la cessione dei diritti televisivi;

L'organizzazione di eventi sportivi (ad es. All Star Game).

Le Leghe – funzioni derivate

La Lega potrà anche:

- in convenzione con la Federazione gestire attività inerenti i campionati di riferimento;
 - su delega delle proprie associate (nel dilettantismo) gestire la cessione dei diritti radiotelevisivi;
 - su delega della Federazione gestire la sponsorizzazione del campionato (problema giuridico: chi è titolato a sponsorizzare il campionato? La Lega, la Federazione o le società?).
-

Sport professionistico ex L. 91/81

Attività svolta:

- 1) A carattere oneroso;
 - 2) Con continuità;
 - 3) Qualificata come tale dalla Federazione sportiva nazionale;
 - 4) Caratterizzata dalla presunzione del rapporto sportivo come lavoro subordinato (con eccezioni) solo per gli atleti;
 - 5) Società sportive caratterizzate dalla “possibilità” dello scopo di lucro.
-

Società sportive professionistiche

Società a responsabilità limitata

Società per azioni

- Devono costituire sempre il collegio sindacale;
 - Devono destinare il 10% degli utili al vivaio;
 - Per oggetto sociale possono fare solo attività sportive;
 - Sono sottoposte ai controlli federali (Covisoc FIGC e Comtec FIP) per verificarne l'equilibrio finanziario.
-

Dilettantismo – assenza di scopo di lucro

Divieto di distribuzione di utili tra gli associati, anche in maniera indiretta.

Devoluzione a fini sportivi dei beni che residuassero al termine della procedura di liquidazione.

Cessione della quota per le società dilettantistiche solo al valore nominale.

Cosa accade se un soggetto, regolarmente affiliato come dilettante, interrompe l'affiliazione e distribuisce gli utili accantonati?

Associazioni e società sportive dilettantistiche

Associazioni riconosciute

Associazioni non riconosciute

Società a responsabilità limitata

Società per azioni

Cooperative

- Perché mancano le società di persone e quelle in accomandita?
 - È possibile affiliare una Srl semplificata?
 - Problema: assenza di una figura tipizzata di società sportiva.
-

Art. 90 Legge 289/2002 - Comma 17

Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- a) Associazione sportiva priva di personalità giuridica...
- b) Associazione sportiva con personalità giuridica...
- c) **Società sportiva di capitali o cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.**

Problema:

Se sono costituite secondo le disposizioni vigenti sono le stesse società del libro quinto del codice civile o sono società di diritto speciale?

Art. 90 Legge 289/2002 - Comma 18

Le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere espressamente previsti:

a) La denominazione;

b) L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;

c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;

d) l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;

Problemi:

la sede legale completa di indirizzo ?

l'oggetto sociale – l'attività sportiva deve essere esclusiva?

concetto di lucro indiretto.

Art. 90 Legge 289/2002 - Comma 18

- e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a **principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati**, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, **fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;**
- f) **l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;**
- g) **le modalità di scioglimento dell'associazione:**
 - **l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.**

Problemi:

Uguaglianza di diritti di tutti gli associati.

Natura del rendiconto economico – finanziario.

Art. 90 Legge 289/2002

DISPOSIZIONI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

(comma 18 – bis)

E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche e nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal Coni, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

MANCA LA SANZIONE PER L'INADEMPIMENTO

ELIMINATO L'OBBLIGO DELLA GRATUITA' DEGLI INCARICHI DEGLI AMMINISTRATORI – limite dei compensi legati al lucro indiretto.

Associazioni

L'associazione è un'organizzazione stabile di persone che perseguono uno scopo non economico di comune interesse.

L'associazione ricalca i tratti essenziali che caratterizzano tutte le forme giuridiche che rientrano nel concetto di enti non profit:

- Sono autonomamente organizzate;
 - Non hanno distribuzione di utili né in forma liquida né in forma di altre utilità individualmente separabili;
 - Perseguono scopi ideali e non hanno finalità di profitto economico;
 - Hanno carattere tendenzialmente aperto nel rapporto associativo.
-

Associazioni riconosciute

Art. 16 Codice Civile

L'atto costitutivo e lo statuto devono contenere:

- la denominazione dell'ente;
 - l'indicazione dello scopo;
 - del patrimonio;
 - della sede;
 - le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione;
 - i diritti e gli obblighi degli associati;
 - le condizioni della loro ammissione;
 - L'atto costitutivo e lo statuto possono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
-

Associazioni riconosciute

Caratteristiche:

- Personalità giuridica - delle obbligazioni risponde solo il patrimonio sociale. Problema della sua valorizzazione;
 - Costituzione solo per atto pubblico;
 - Discrezionalità amministrativa per ottenere il riconoscimento;
 - Deposito degli atti (costitutivo, statuto, cariche sociali, e loro eventuali modifiche) presso il pubblico registro delle persone giuridiche;
 - Responsabilità degli amministratori per i danni subiti dall'associazione a causa dell'attività colposamente o dolosamente posta in essere dagli stessi nell'esercizio delle loro funzioni.
-

Associazioni non riconosciute

Art. 36 primo comma Codice Civile

L'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono regolati **dagli accordi degli associati.**

Associazioni non riconosciute

Caratteristiche:

- forma costitutiva libera ma attenzione agli aspetti fiscali e a quelli contenuti nelle leggi di settore (vedi obbligo registrazione);
 - responsabilità personale di coloro i quali indipendentemente dalla carica ricoperta esternino la volontà dell'associazione agendo in nome e per conto di essa;
 - non necessità di libri sociali obbligatori;
 - legittimazione processuale in capo al legale rappresentante;
 - il socio recedente non ha diritto alla restituzione della quota.
-

Associazioni

Il Codice Civile opera una distinzione fra le associazioni disciplinando


ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

- Personalità giuridica
- Controlli costitutivi e operativi pubblicisti
- Responsabilità limitata


ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

- Assenza di personalità giuridica
 - Responsabilità sussidiaria rappresentanti
 - Assenza di controlli amministrativi
-


Aspetti costitutivi




Elementi indispensabili e statuto



Fondo comune



Organi



Lo statuto

Lo statuto ha natura di contratto plurilaterale con comunione di scopo.

Natura negoziale del vincolo associativo e suo perfezionamento.

Garanzia del sistema contro usi elusivi: vincoli alla libertà statutaria inseriti nelle leggi speciali.

Scopo di lucro indiretto

Art. 8 D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili: **a)** la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni; **b)** la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h); **c)** l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; **d)** le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché' alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5; **e)** la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Presupposti per agevolazioni fiscali



- 1) Divieto di distribuzione:
 - Utili
 - Avanzi di gestione
 - Fondi
 - Riserve
 - Capitale
- 2) Obbligo di devolvere il patrimonio:
 - ad associazioni con finalità analoghe
- 3) Disciplina uniforme verso gli associati:
 - Diritto di voto
 - Esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa
- 4) Garanzie sociali:
 - Libere eleggibilità organi amministrativi
 - Principio del voto singolo
 - Sovranità assemblea sociale
 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci
 - Idoneità delle forme di pubblicità delle convocazioni assembleari ed egli altri adempimenti associativi
- 5) Redazione rendiconto:
 - obbligo rendiconto annuale o bilancio
- 6) Non trasmissibilità della quota sociale

Riforma del diritto societario

Il D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, meglio conosciuto come “riforma del diritto societario”, ha previsto l’introduzione nel Codice Civile degli **articoli 2500 septies, octies e nonies** che disciplinano la trasformazione eterogenea da ed in società di capitali.

Il problema nasce da quando il C.N. del Coni ha vietato la cessione dei meri diritti sportivi di partecipazione ad un determinato campionato.

I principi della trasformazione

Continuità dei rapporti giuridici: l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti, anche processuali, dell'ente che ha effettuato la trasformazione.

Limiti alla trasformazione: è consentito trasformare una società **anche in pendenza di una procedura concorsuale** solo se l'operazione non risulti in contrasto “con le finalità o lo stato della stessa”.

Deliberazione di trasformazione

La deliberazione di trasformazione deve essere assunta nelle associazioni con la **maggioranza richiesta** dalla legge o dall'atto costitutivo/statuto **per lo scioglimento** anticipato.

La trasformazione non è ammessa per le associazioni che abbiano ricevuto **contributi pubblici oppure liberalità** o oblazioni del pubblico. Il **capitale sociale** è diviso in parti uguali fra gli associati salvo diverso accordo tra gli stessi.

Ammissibilità di trasformazione delle associazioni sportive

La trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in società di capitali (Srl, SpA), fermo lo scopo e l'oggetto, deve essere considerata alla stregua di una trasformazione “**causalmente omogenea**” (*si veda nota del CNN del 4 maggio 2006*).


Comitati e fondazioni

Non fanno parte dell'ordinamento sportivo.

Non sono loro applicabili agevolazioni.

Non possono applicare la L. 398/91.

Ordinamento sportivo - ingresso



Affiliazione – natura giuridica

Atto privatistico di partecipazione al contratto plurilaterale con comunione di scopo costituito dallo statuto federale

o

Atto pubblicistico (art. 23 Statuto Coni)

- *“Hanno valenza pubblicistica ... l’ammissione e l’affiliazione di società, associazioni sportive ...”*
-

Tesseramento – natura giuridica

I tesserati sono soci delle associazioni riconosciute denominate Federazioni?

“...ad esse partecipano società e associazioni sportive e nei soli casi previsti dagli statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle discipline sportive associate in relazione alla particolare attività anche singoli tesserati” (art. 15 d.lgs. 242/99)

Tesseramento – atto autorizzativo

Con il tesseramento l'ente sportivo nazionale riconosciuto dal Coni autorizza lo svolgimento dell'attività sportiva presso l'affiliato.

Tesseramento di servizio o idoneità alla pratica sportiva?

Il socio dell'affiliato può non essere tesserato e il tesserato dell'affiliato può non essere socio (fatta eccezione per specifiche previsioni federali).

Vincolo sportivo

Illegittimità del vincolo a tempo indeterminato (art. 1, L. 91/81).

Vincolo a tempo determinato.

Rinnovo del tesseramento senza adesione del soggetto interessato (conferma dell'inesistenza del vincolo associativo tra Federazione e persona fisica).

Natura giuridica (e trattamento fiscale) dei corrispettivi per cessione dei diritti sulle prestazioni degli atleti e delle c.d. "indennità di svincolo".

Questioni varie

- Art. 4 Legge 398/91: “ *Le cessioni dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate dalle associazioni sportive di cui alla presente legge sono soggette all'imposta sul valore aggiunto..”*.
 - Gli agenti degli atleti: nuovi soggetti dell'ordinamento sportivo?
 - Natura e obblighi, sotto il profilo del tesseramento, dei Gruppi Sportivi Militari e di Stato.
 - La cessione del diritto di immagine da parte degli atleti. Titolarità del diritto: atleta o club?
-

Divieto di scommesse per i tesserati

Delibera G.N. del 05.12.2007:

“è fatto divieto ai tesserati del settore professionistico e dei più elevati livelli dei settori dilettantistici di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell’ambito delle rispettive Federazioni o discipline sportive associate”.

Limite al tesseramento – sentenza Bosman

Sentenza 15.12.1995:

Un calciatore professionista cittadino di uno stato membro alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società, può essere ingaggiato da una società di un altro Stato membro senza che questa debba versare alla società di provenienza una indennità di trasferimento, di formazione o di promozione.

L'art. 48 del Trattato osta all'applicazione di norme emanate da associazioni sportive secondo le quali, nelle partite delle competizioni che esse organizzano, le società calcistiche possono schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri.

La sentenza non ha effetto retroattivo.

Limite al tesseramento – giocatore di formazione italiana

Delibera C.N. Coni n. 1276 del 15 luglio 2004

“ ...con inizio a decorrere dalla stagione agonistica 2006–2007...

*Nelle squadre che partecipano ai campionati di livello nazionale dovrà essere garantita una presenza di **giocatori formati nei vivai giovanili nazionali** non inferiore al 50 per cento del totale dei giocatori compresi nel referto arbitrale ...»*

LA GIUSTIZIA SPORTIVA

Pluralità degli ordinamenti giuridici

Elementi fondamentali di un ordinamento giuridico: plurisoggettività, organizzazione e normazione.

Sono possibili altri ordinamenti, rispetto a quello statale, ogni volta che la **soggettività** è diversa da quella stabilita dall'ordinamento statale, ogni volta che la **normazione** non è, almeno in parte, di provenienza statale, ma è prodotta da un'altra collettività o comunità, ogni volta che l'**organizzazione** è distinta, anche non interamente, da quella propriamente statale.

Pluralità degli ordinamenti e critiche

La pluralità politica di ordinamenti è possibile proprio in quanto siano concepibili ordinamenti sociali con una propria **predeterminazione dei soggetti** e con proprie (almeno parzialmente) **produzioni normative** e **aspetti organizzativi**.

Carnelutti: scarsa utilità del diritto in questo settore della vita sociale, dominato invece dal principio del *fair play*.

Marani Toro: passaggio dall'agonismo occasionale all'agonismo a programma illimitato. L'attività agonistica a programma illimitato presuppone l'esistenza di **regole** e tali regole costituiscono l'ordinamento sportivo.

Originarietà e sovranità di un ordinamento

Per definire un **ordinamento giuridico originario o derivato**, è necessario porlo in relazione con l'ordinamento giuridico statale: esso sarà dell'uno o dell'altro tipo, *“a seconda che trovi il proprio titolo di validità in se stesso o nell'ordinamento statale”*.

La **sovranità** implica non solo l'originarietà e l'indipendenza, ma anche la **supremazia sugli ordinamenti** minori; questi ultimi quindi, difettando di tale supremazia, per operare all'interno di un ordinamento sovrano, quale quello statale, devono necessariamente conformarsi ad esso.

E l'ordinamento sportivo?

Nei rapporti con l'ordinamento statale, se non può essere messa in dubbio la **originarietà** dell'ordinamento sportivo, *“la sua **sovranità** dovrà cedere di fronte a quella dello Stato nella misura in cui quest'ultimo intende esercitarla”*.

L'ordinamento sportivo può definirsi come un ordinamento di settore, **originario**, il quale anche se non è dotato di sovranità è caratterizzato da un'ampia sfera di **autonomia** sul piano dell'organizzazione e della normazione interna.

Principio tendenziale del **mutuo non riconoscimento**.

La necessità di una regolamentazione

Quando, alla metà circa del diciannovesimo secolo, lo sport modernamente inteso cominciò rapidamente a diffondersi nel vecchio continente ci si rese immediatamente conto che, perché potesse esistere uno sport, era necessario che fossero stabiliti i **comportamenti leciti** e quelli cui i partecipanti dovevano attenersi.

Senza regole non può esistere alcuno sport

L'ordinamento sportivo è contraddistinto dai caratteri dell'**originarietà** e dell'**autonomia**. È una diretta conseguenza che sia titolare di proprie norme e propri organi di giustizia chiamati a farle rispettare.

I tipi di giustizia sportiva

Sotto la dizione “**giustizia sportiva**” si ricomprendono, attualmente, tutti quegli istituti previsti non dalle leggi statali bensì **negli statuti e nei regolamenti federali e Coni** per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le Federazioni.

Tra le varie ipotesi di controversie la cui risoluzione è demandata agli organi di giustizia sportiva, **quattro tipi di procedimenti**:

- 1) un procedimento **tecnico**;
 - 2) un procedimento **disciplinare**;
 - 3) un procedimento **economico**;
 - 4) un procedimento **amministrativo**.
-

Procedimento tecnico

Il procedimento tecnico si riferisce a quel particolare tipo di controversie che concernono precipuamente **l'organizzazione delle gare e la regolarità delle stesse** (Regolamento Tecnico).

Il procedimento tecnico, per costante giurisprudenza, **non può essere devoluto alla cognizione del giudice statale**. Non c'è, infatti, la lesione di situazioni giuridicamente rilevanti e, pertanto, non sarebbe possibile ammettere un intervento del giudice statale.

La giustizia di tipo tecnico può dunque essere considerata completamente indipendente dalla giustizia ordinaria (c.d. *irrilevante giuridico*).

Procedimento disciplinare

- Le Federazioni sportive sono figure associative, sicché è necessaria una gestione dell'appartenenza degli associati all'ente (*Autonomia* → *Autodichia*).
 - Il procedimento disciplinare ha la funzione di colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole che vigono nell'associazione, fino al limite estremo dell'esclusione dell'associato.
 - Le sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva che incidano sugli *status* di soggetti dell'organizzazione si ritengono impugnabili dinanzi al giudice.
-

...procedimento disciplinare

Deve escludersi la giurisdizione del giudice amministrativo in materia di sanzioni disciplinari di natura obiettivamente sportiva destinate ad esaurirsi in questo ristretto ambito senza incidenza su *status* soggettivi.

Il concetto di **alterazione stabile** o di modifica sostanziale del rapporto sportivo, si presta a **non univoche interpretazioni** (apprezzamento qualitativo).

Non risulta affatto soddisfacente la valutazione della **durata** ben potendo derivare danni irreparabili all'atleta in seguito ad una sospensione, seppur breve, che possa impedire all'interessato di prendere parte ad un evento sportivo di eccezionale rilevanza (v. caso Rosi).

Procedimento amministrativo

Possibilità prevista di **impugnare atti di governo** delle Federazioni.

L'attività di governo **non è assolutamente sindacabile da parte del Giudice Amministrativo** (ricorso all'organo di controllo gerarchicamente superiore).

Procedimento economico

Controversia, di natura *latu sensu* economica, fra due o più affiliati.

Presupposti tipici del processo civile statale (**imparzialità dell'organo giudicante**, principio del contraddittorio e del giudicato).

Occorre distinguere le ipotesi in cui si realizza mediante un **procedimento interno *ad hoc***, dalle ipotesi in cui mette capo ad una **soluzione arbitrale**.

Liceità della “**clausola compromissoria**”: il procedimento economico si riferisce a questioni relative a diritti di natura patrimoniale (*inter privatos*) a cui la Federazione è estranea.

La risoluzione di controversie deferite ad arbitri

Nel caso di provvedimenti federali di giustizia incidenti su **materie di rilievo patrimoniale sulle quali insorga controversia fra gli associati**, il vincolo di giustizia si configurerebbe quale vera e propria clausola compromissoria che, intervenendo su materia disponibile, realizza una legittima deroga alla competenza del giudice ordinario (maggiore speditezza).

La clausola compromissoria non costituisce una deroga alla giurisdizione statale, quanto **una forma di giustizia privata in tema di diritti disponibili**.

Sfuggono alla competenza arbitrale, sia pure per ragioni diverse, tanto le controversie di carattere tecnico quanto le controversie di tipo disciplinare.

Natura dell'arbitrato

Distinzione tra arbitrato **rituale ed irrituale**

L'elemento che differenzia i due tipi di arbitrato è dato dalla circostanza che **nell'arbitrato rituale le parti decidono di conferire al lodo efficacia di sentenza**, attraverso l'osservanza delle forme procedurali e dei requisiti sanciti dagli artt. 806 e ss. cod. proc. civ.

Il lodo rituale si differenzia, quindi, dal lodo irrituale per gli ulteriori **effetti** che conseguono alla dichiarazione di esecutività del Tribunale (titolo per l'esecuzione forzata, per l'iscrizione ipotecaria e per la trascrizione o annotazione sui registri immobiliari).

L'arbitrato sportivo ha di norma natura irrituale.

Metodi alternativi di composizione delle controversie sportive

Accanto alle procedure arbitrali di risoluzione delle controversie appare auspicabile uno sviluppo dell'utilizzazione dei **metodi alternativi** (cdd. *"Alternatives Disputes Resolution Methods"*, o **ADR**).

Gli ADR appaiono, tuttavia, **utilizzabili solo in riferimento alle controversie di natura economica**. Essi, mirando alla conclusione di una transazione tra le parti, presuppongono la disponibilità dei diritti coinvolti, normalmente esclusa laddove vengano in rilievo questioni disciplinari.

Conciliazione e mediazione (TAS).

Estrema flessibilità.

Il Codice di comportamento sportivo CONI

Il Codice di comportamento sportivo definisce i **doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva** sulla base dei principi e delle prassi riconosciute nell'ordinamento sportivo.

È approvato dal C.N., su proposta della G.N., sentito il **Garante** che ha il compito di **segnalare** ai competenti organi di giustizia federali i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare.

Deve essere osservato oltreché da tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo (affiliati e tesserati a qualsiasi titolo) anche da altre figure quale quella di ***“socio cui è riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive”***.

Il Codice di comportamento sportivo CONI

Art. 11 - inserito nel Codice con Del. C.N. CONI del 2/02/2012
(Tutela dell'onorabilità degli organismi sportivi)

Viene disposto che i tesserati in qualità di dirigenti degli organismi centrali e territoriali del Coni, di tutte le organizzazioni nazionali da questo riconosciute (FSN, DSA, EPS, AB), nonché delle Leghe di società, che siano stati condannati con sentenza dell'Autorità Giudiziaria, **ancorché in primo grado**, che accerti la violazione di norme dell'ordinamento statale tassativamente indicate in un allegato al Codice, sono automaticamente **sospesi in via cautelare**. La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza personale.

Il Codice della giustizia sportiva CONI

Principi del processo sportivo

Improntato ai principi generali del processo civile e non più penale.

Doppio grado di giudizio in tutte le Federazioni.

Tempi certi, abbreviati e uniformi tra le Federazioni, sia per lo svolgimento delle indagini (**60 giorni** salvo proroghe) che per l'adozione delle decisioni: **in 1° grado: 90 giorni; in 2° grado: 60 giorni.**

Possibilità di ricorrere al «**patteggiamento**», sia a fronte di una condanna che a fronte di indagini. Possibilità di **impugnare le delibere federali e consiliari.**

Maggior **uso della tecnologia** (PEC) per lo scambio di informazioni e di documenti tra gli Organi di giustizia e le parti. Si introduce la possibilità di fare udienze e mezzi di prova **anche per videoconferenza.**

Il Codice della giustizia sportiva CONI

Sistema di giustizia sportiva

Sono **organi di giustizia presso le Federazioni**: a) Il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello; b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello.

Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del Coni, il **Collegio di Garanzia dello Sport** istituito presso il Coni costituisce organo di giustizia di ultimo grado.

La **Procura Federale** agisce innanzi agli organi di giustizia per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.

La **Procura Generale dello Sport** istituita presso il Coni coopera con le Procure Federali e ha potere di avocazione.

Il Codice della giustizia sportiva CONI

Attribuzioni degli organi di giustizia federali

Risoluzione delle questioni e la decisione delle controversie aventi ad oggetto: **a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo** al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; **b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare** e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.

Gli Statuti e i regolamenti federali possono prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente **patrimoniali** a commissioni e **collegi arbitrali**.

Il Codice della giustizia sportiva CONI

Competenza dei Giudici Sportivi

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
- c) la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.

La **Corte sportiva di appello** giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

Il Codice della giustizia sportiva CONI

Competenza dei Giudici Federali

Il **Tribunale Federale** giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

La **Corte federale di appello** giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

Il Codice della giustizia sportiva CONI

Commissione federale di garanzia

- a) Individua i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello;
 - b) Individua i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e sostituto procuratore federale;
 - c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.
-

Il Codice della giustizia sportiva CONI

Collegio di Garanzia dello Sport

Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a 90 giorni o pecuniarie fino a € 10.000, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Il ricorso è ammesso **esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione** circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali. Giudica inoltre in unico grado le controversie relative agli atti e ai provvedimenti del Coni e svolge funzioni consultive.

Il Codice della giustizia sportiva CONI

Collegio di Garanzia dello Sport

Il Collegio di Garanzia dello Sport si articola in **quattro sezioni giudicanti e una sezione consultiva oltre alle Sezioni Unite**; a ciascuna di esse è preposto un Presidente di sezione. Ogni pronuncia è assunta dal Collegio della sezione, invariabilmente composto da **5 membri**.

Alle sezioni giudicanti sono rispettivamente assegnate le controversie inerenti a: a) questioni tecnico sportive; b) questioni disciplinari; c) questioni amministrative, ivi comprese quelle relative alle assemblee e agli altri organi federali, inclusi i procedimenti elettivi e il commissariamento; d) questioni meramente patrimoniali.

Ricorso entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata.
Procedimento definito entro 60 giorni.

Difesa tecnica. Pubblica udienza.

Operatività del vincolo di giustizia

Il vincolo di giustizia può liberamente operare o **nell'ambito strettamente tecnico-sportivo** e, come tale irrilevante per l'ordinamento dello Stato, ovvero **nell'ambito dei diritti disponibili**.

Il vincolo di giustizia non solo non trova applicazione nei confronti dei diritti indisponibili, ma non spiega nemmeno la propria efficacia nell'ambito degli interessi legittimi.

Il vincolo di giustizia costituisce sostanzialmente una vera e propria barriera tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fatta eccezione per **alcune categorie di controversie che non possono essere sottratte alla cognizione dell'Autorità giurisdizionale dello Stato**.

Validità ed effetti del vincolo di giustizia

Idoneità ad escludere, per effetto del solo **consenso** preventivamente prestato all'atto del tesseramento ovvero dell'affiliazione, qualsiasi sindacato giudiziale sia sulla validità delle regole federali sia sulla legittimità e correttezza della loro applicazione da parte degli organi federali.

Art. 24 Costituzione: diritto irrinunciabile dei singoli **di agire innanzi ai giudici dello Stato per la tutela dei propri interessi giuridicamente protetti.**

La clausola di riserva non potrebbe produrre in capo agli associati una rinuncia definitiva alla tutela giurisdizionale statale (*“pactum de non petendo”*).

Giustizia sportiva e monopolio statale della giurisdizione

Art. 102 Cost.: la funzione giurisdizionale deve essere esercitata da magistrati ordinari. Se il giudice non ha i caratteri dell'**imparzialità** e la sentenza quella dell'**esecutività**, non si ha nè giudizio nè sentenza nel senso del diritto pubblico.

La giustizia endoassociativa non si pone in rapporto di incompatibilità ed assume semmai il ruolo di alternativa o di surrogato rispetto alla funzione giurisdizionale.

La **clausola arbitrale** costituisce, infatti, *“un atto negoziale che trova fondamento nella libera scelta delle parti”*.

Il riparto di giurisdizione

Nei rapporti tra gli ordinamenti giuridici la complementarietà comporta sempre più frequentemente la **coesione** dei complessi di norme.

Occorre individuare prima le **situazioni giuridiche meritevoli di tutela** anche da parte dell'ordinamento statale e poi il **settore della giurisdizione** cui le stesse sono devolute.

Difetto assoluto di giurisdizione statale se non vi è **lesione di un diritto soggettivo o di un interesse legittimo**.

Nell'ambito dell'ordinamento sportivo sussiste la possibilità di emanare norme interne di comportamento, la cui osservanza o meno, da parte dei destinatari, è assolutamente irrilevante nell'ambito dell'ordinamento generale (doppia natura delle Federazioni).

Il decreto “salva calcio” o “stoppa Tar”

Per porre fine al c.d. “caso Catania”, il **19 agosto 2003** il Consiglio dei Ministri approva un decreto che prevedeva la possibilità “*su proposta della federazione competente, di adottare provvedimenti di carattere straordinario e transitorio - anche in deroga alle disposizioni vigenti dell'ordinamento sportivo - **al fine di assicurare il regolare inizio dei campionati 2003-04***”.

La Legge 17 Ottobre 2003, n. 280 (analisi)

Il provvedimento ribadisce che **l'ordinamento sportivo**, inteso quale insieme organico di regole tecniche e disciplinari, applicabili alle discipline sportive ed ai soggetti affiliati alle Federazioni, sia riconosciuto come **ordinamento autonomo**.

I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica devono essere regolati in base al **principio di autonomia salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico statale** di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo.

...la legge 17 Ottobre 2003, n. 280

La legge sancisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo con riferimento alle questioni menzionate all'art. 2, comma 1, lett. a) e b): l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie; i comportamenti rilevanti sul piano **disciplinare** e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari.

In sede di conversione, il Legislatore, ravvisando l'indiscutibile "*rilevanza*" delle **questioni amministrative** ha soppresso le lettere c) e d) dell'art. 2 del Decreto Legge n. 220/2003, che riservavano all'ordinamento sportivo tutta la materia delle questioni relative ad ammissioni e affiliazioni (interessi legittimi evidenti).

...la legge 17 Ottobre 2003, n. 280

Il comma 2 dell'art. 2 ribadisce che nelle materie di cui al comma precedente, affiliati e tesserati hanno **l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva** (c.d. *pregiudiziale sportiva*).

L'art. 3, comma 1, prevede che, **esauriti i gradi della giustizia sportiva** e, ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali, ogni altra controversia non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

...la legge 17 Ottobre 2003, n. 280

- In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito da **clausole compromissorie** previste dagli statuti e dai regolamenti del CONI e delle Federazioni.
 - La competenza di primo grado spetta, in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al **Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio**, con sede a Roma.
-

Ordinanza n. 2244 del 21/04/2005 – Tar Lazio

Caso Cosenza

- Ordinanza n. 2244 del 21 aprile 2005 del TAR Lazio: anche i provvedimenti disciplinari sportivi che possano riconoscersi come “*rilevanti*” potrebbero essere impugnati innanzi al TAR Lazio ai sensi dell’art. 1 della legge n. 280/2003 ed a prescindere dalla “*svuotata*” riserva contenuta all’art. 2, comma 1, lett. b.
- La legge n. 280/2003, nella parte in cui fa salve le clausole compromissorie, non intendeva certo “*salvare*” anche l’istituto del vincolo di giustizia (illegittimi provvedimenti sanzionatori posti in essere dalle Federazioni nei confronti di propri affiliati e/o tesserati rei di aver adito la magistratura statale senza aver previamente richiesto l’autorizzazione allorchè la disputa verta su situazione rilevanti sotto il profilo giuridico).

Dec. n. 2333 del 17/04/2009 – Consiglio di Stato Caso Mazzoleni

Consiglio di Stato, sez. VI, decisione del 17.04.2009, n. 2333:

Il provvedimento di inserimento nel ruolo degli arbitri fuori quadro, in dipendenza del giudizio di “demerito tecnico” e senza perdita dello status di tesserato, va impugnato innanzi agli organi della giustizia sportiva.

E' questo il principio con cui il CdS ha respinto l'appello proposto dall'arbitro Mazzoleni, confermando la sentenza con la quale il Tar del Lazio aveva dichiarato inammissibile, per carenza di giurisdizione, il ricorso proposto per l'annullamento dei provvedimenti in forza dei quali era stato disposto il suo transito nel ruolo degli arbitri fuori quadro, ovvero lo stesso era stato retrocesso da arbitro di calcio di serie A ad arbitro di calcio del settore giovanile e scolastico della FIGC per asserita carenza delle necessarie qualità tecniche.

Sent. n. 377668 del 16/12/2010 – Tar Lazio

Caso Pistolesi

Annullata la decisione della Corte Federale FIT di comminazione di sanzioni pecuniarie ed inibitive a carico del tecnico Pistolesi nonché talune disposizioni contenute nel Regolamento Tecnici FIT che disciplinano l'accesso alla professione, la tenuta degli albi, nonché le modalità di esercizio, in quanto tali norme si porrebbero in contrasto con i principi di diritto al lavoro, di libertà di iniziativa economica, di associazione, di insegnamento. Veniva respinta la domanda di risarcimento danni.

“Se dunque il ricorrente non è più soggetto appartenente all’ordinamento sportivo e non può quindi adire gli organi della giustizia sportiva, deve allora necessariamente ammettersi che può rivolgersi per la tutela della propria posizione giuridica soggettiva agli organi della giustizia statale, a meno che non s’intenda paradossalmente affermare che in ambito sportivo esistono fatti e comportamenti nei confronti dei quali, ancorché sicuramente lesivi dei diritti fondamentali della persona, l’ordinamento sia statale che sportivo non apprestano rimedi giurisdizionali” (T.A.R. Lazio, sez. III ter, 19 marzo 2008 n. 2472).

Sent. n. 49 del 7/02/2011 – Corte Costituzionale

Provvedimenti disciplinari sportivi

La questione sottoposta alla Consulta

- È stata sollevata dal TAR Lazio il quale dubitava della legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lettera b) e 2 della L. 280/2003 in relazione agli art. 24 (diritto di difesa), 103 (tutela amministrativa) e 113 (tutela giurisdizionale dei diritti e interessi legittimi) della Costituzione poiché riserverebbero al solo giudice sportivo la competenza a decidere le controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo, anche ove i loro effetti superino l'ambito dell'ordinamento sportivo, incidendo su diritti soggettivi ed interessi legittimi.
-

Sent. n. 49 del 7/02/2011 – Corte Costituzionale

Provvedimenti disciplinari sportivi

Le teorie contrapposte

Il Consiglio di Stato (sent. n. 5782/2008) propendeva per l'affermazione di una **spiccata autonomia tra i due ordinamenti**, tanto da ritenere inammissibile il potere di annullamento delle decisioni sportive da parte del giudice amministrativo, fatto salvo esclusivamente il diritto di chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito per la lesione di diritti soggettivi o interessi legittimi rilevanti anche per l'ordinamento dello Stato.

Il consolidato orientamento del **TAR Lazio** era quello di ritenere pienamente aderente al dettato costituzionale il **potere del giudice amministrativo di annullare gli atti federali illegittimi**, oltre che assicurare lo stesso aspetto risarcitorio.

Sent. n. 49 del 7/02/2011 – Corte Costituzionale

Provvedimenti disciplinari sportivi

La decisione della Consulta

- Con una sentenza “*interpretativa di rigetto*” la Corte ha sostanzialmente aderito alla tesi del Consiglio di Stato confermando la legittimità costituzionale della norma ma allo stesso tempo imponendone l'esatta interpretazione:
 - *laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni o dal Coni abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento giuridico statale (e non solo sul piano tecnico-sportivo, si pensi ad es. alla perdita di reputazione e/o di occasioni professionali dipendenti dal provvedimento disciplinare), la domanda volta ad ottenere **non la caducazione dell'atto, ma il conseguente risarcimento del danno**, deve essere proposta al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, davanti alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere.*
-

Sent. n. 49 del 7/02/2011 – Corte Costituzionale

Provvedimenti disciplinari sportivi

Gli effetti

Considerando che il giudice amministrativo può esclusivamente condannare la Federazione o il Coni al risarcimento del danno, ma non ha il potere di annullare la decisione degli organi di giustizia sportiva tutte le domande di annullamento di tali decisioni vengono dichiarate inammissibili.

Tenuto conto anche della riduzione a due dei gradi di giustizia sportiva, in caso di eventuali **mancate ammissioni a campionati**, laddove prima vi erano due gradi di giudizio in seno alla Federazione, uno in ambito CONI, oltre a Tar Lazio e Consiglio di Stato per un totale di cinque gradi di giudizio, dopo la sentenza della Consulta sono scesi a tre, fatto salvo il risarcimento del danno.
